

COMUNE DI ISEO

Settore Commercio

REGOLAMENTO
PER L'ATTIVITA' DI
ESTETISTA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione amministrativa
- Art. 3 Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Tipologia delle autorizzazioni
- Art. 6 Attività svolte nel domicilio
- Art. 7 Commissione consultiva comunale
- Art. 8 Compiti della Commissione Comunale
- Art. 9 Funzionamento della Commissione consultiva comunale
- Art. 10 Ricorsi

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO E PER L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 11 Domanda di autorizzazione
- Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 Inizio attività
- Art. 14 Modifiche
- Art. 15 Cessazione dell'attività o modifiche nella titolarità dell'Impresa
- Art. 16 Trasferimento delle sede

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE

- Art. 17 Requisiti igienico- sanitari

CAPO IV - ORARI E TARIFFE

- Art. 18 Orari
- Art. 19 Tariffe

CAPO V - NUMERO DEGLI ESERCIZI

- Art. 20 Numero esercizi

CAPO VI - CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 21 Controlli
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Abusivismo
- Art. 24 Sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 Integrazione delle vecchie autorizzazioni
- Art. 26 Abrogazione norme precedenti

CAP. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da impresa individuale o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 48 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29 ottobre 1984, n. 735.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'11 ottobre 1986, delle apparecchiature in essa consentite sono Regolate dalla legge 1/90

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.

Non sono soggette al presente Regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale previsto dal successivo art. 7.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacoli o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

Contenuti dell'autorizzazione

L'autorizzazione e' valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati .L'autorizzazione puo' essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attivita' di barbiere o di parrucchiere nella stessa sede compatibilmente con la disponibilita' prevista dal successivo art. 20 ,purche' per ogni attivita' il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale e nel rispetto delle normative inerenti ciascuna attivita'.

I locali adibiti alla all'attivita' di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attivita' di barbiere o parrucchiere .

Art. 4

Requisiti

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti :

a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1995 ,n. 443; iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio nel caso di societa' non artigiane ;

b) idoneita' sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti ;

c) idoneita' igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;

d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art.2 della legge 23 dicembre 1990 ,n.1142, dell'art. 4 della L.R. n.48 del 15 settembre 1989 e dell' art.3 della legge 4 gennaio 1990, n.1.

Art. 5

Tipologia delle autorizzazioni

Nel caso di societa' non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovra' essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta .I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale .

Art. 6

Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano

separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art.7

Commissione consultiva comunale

La commissione consultiva comunale, prevista dalla legge 04 gennaio 1990, n. 1, è nominata dall'amministrazione comunale sulla base delle norme statutarie.

La commissione consultiva presieduta dal sindaco o da un delegato è così composta:

A) da tre rappresentanti della categoria artigiana operante nel territorio comunale, proposti dalle associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle confederazioni nazionali e firmatarie dei ccnl;

B) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

C) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.S.L. o da un suo delegato;

D) dal responsabile della Polizia Municipale o da un suo delegato;

E) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Art. 8

Compiti della Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

A) domande di nuove autorizzazioni (solo in caso di disponibilità numerica prevista dall'art. 20);

B) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;

C) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;

D) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;

E) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;

F) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni all'autorizzazione;

G) segnalazioni di esercizio abusivo dell'attività di cui all'art. 1.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art.9

Funzionamento della Commissione consuntiva comunale

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 15 gg. prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art.7, il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 10

Ricorsi

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAP.II
NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO
DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- A) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente
- B) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- C) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- D) data in cui si presume di iniziare l'attività;

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato di residenza e stato di famiglia;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività quotata con indicata la destinazione di utilizzo dei singoli ambienti, sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) certificazione della qualifica professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;
- d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Art.12

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art.5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale.

Del rilascio dell'autorizzazione, il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

- a) la Commissione provinciale per l'Artigianato;

- b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- c) la sede provinciale dell' INAIL;
- d) l'Ufficio Tributi del Comune;
- e) l'Ufficio Igiene pubblica dell'U.S.L.;
- f) L'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.
- g) Gli organi preposti al controllo;

Art. 13

Inizio attività

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Imprese per le ditte non artigiane.

Art. 14

Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'U.S.L.

Art. 15

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine e' da intendersi revocata per decadenza.

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purché alleghi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione d'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel III comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere titolari della autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non compri di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 1/90.

Art.16

Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento.

CAP. III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 17

Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

CAP. IV

ORARI E TARIFFE

Art. 18

Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria presenti nella Commissione di cui all'art. 7.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 19

Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

Art. 20

Numero degli esercizi

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto:

A) rapporto della densità della popolazione residente:

Iseo Capoluogo 1 esercizio ogni 1000 abitanti o frazione;

Clusane Frazione 1 esercizio ogni 1000 abitanti o frazione;

Pilzone Frazione 1 esercizio ogni 1000 abitanti o frazione;

Cremignane Frazione 1 esercizio ogni 1000 abitanti o frazione;

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime il numero degli esercizi deve essere riferito ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

Deroghe a quanto sopra stabilito, potranno essere permesse nei soli casi di subingresso in esercizi già esistenti o di trasferimento per causa di forza maggiore, purchè sussistano i requisiti di cui all'art. 4, nonchè quando la distribuzione urbanistica degli insediamenti destinabili a tale attività sia tale da non permettere, a giudizio della Commissione, il rispetto numerico.

Esercizi utilizzati alla data di approvazione del piano:

Iseo	Capoluogo	2 esercizi	(Via Roma-Via Duomo);
Clusane	frazione	1 esercizio	(Via Risorgimento);
Pilzone	frazione	1 esercizio	(Via Fenice);

CAP. VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21

Controlli

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art.106 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni salvo quanto previsto da apposita ordinanza sindacale, nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art.23

Abusivismo

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata senza autorizzazione. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art.24

Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale per l'esercizio di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per eguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità comunale o non abbia presentato la

documentazione richiesta entro i termini di cui al presente art.13. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

CAP.VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Integrazioni delle vecchie autorizzazioni

L'assegnazione delle nuove tipologie verra' stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 26

Abrogazione norme precedenti

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18 febbraio 1987.